

REGOLAMENTO (CE) n. 74/2008 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2007****relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ⁽²⁾, in seguito denominato «settimo programma quadro», prevede un contributo comunitario per l'istituzione di partnership pubblico-privato a lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (ITC) che potrebbero essere attuate mediante imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Queste ITC nascono essenzialmente dal lavoro delle piattaforme tecnologiche europee, già istituite nell'ambito del Sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel loro settore. Dovrebbero associare investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici europei, compresi finanziamenti del settimo programma quadro.
- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ⁽³⁾ (in seguito denominato «programma specifico Cooperazione»), sottolinea la necessità di partnership paneuropee ambiziose tra pubblico e privato per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e di attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui le iniziative tecnologiche congiunte.
- (3) Il piano «crescita e occupazione» dell'agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione nella Comunità per favorire la competitività, la crescita e l'occupazione.

- (4) Nelle conclusioni del 25 e 26 novembre 2004 il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a definire con maggiore precisione le nozioni di piattaforme tecnologiche e di ITC. Il Consiglio ha sottolineato che tali iniziative potrebbero contribuire al coordinamento di tutte le iniziative di ricerca comunitarie al fine di realizzare sinergie con le azioni condotte nell'ambito di dispositivi esistenti, quali Eureka e COST, tenuto conto dell'importante contributo che apportano in materia di ricerca e sviluppo (R&S).
- (5) Alcune imprese europee e altri organismi di ricerca e sviluppo attivi nel campo dei sistemi informatici incorporati (Embedded Computing Systems) hanno preso l'iniziativa di istituire una piattaforma tecnologica europea sui sistemi informatici incorporati (in seguito denominata «piattaforma tecnologica ARTEMIS») nell'ambito del Sesto programma quadro. La piattaforma tecnologica ARTEMIS ha elaborato un programma strategico di ricerca sulla base di un'ampia consultazione delle parti interessate pubbliche e private. L'agenda di ricerca strategica ha individuato le priorità nel settore dei sistemi informatici incorporati ed ha raccomandato indirizzi da seguire per una ITC in questo settore.
- (6) L'ITC sui sistemi informatici incorporati fa seguito alle comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2005, «Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita» e del 20 luglio 2005, «Azioni comuni per la crescita e l'occupazione: il programma comunitario di Lisbona», che propongono un approccio nuovo e più ambizioso in materia di partnership pubblico-privato su vasta scala in settori di cruciale importanza per la competitività dell'Europa individuati attraverso il dialogo con l'industria.
- (7) L'ITC sui «Sistemi informatici incorporati» risponde anche alla necessità di sostenere le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni onnipresenti come riportato nel rapporto «Creare un'Europa innovativa» del gennaio 2006 ⁽⁴⁾. Il rapporto elogia inoltre il modello della piattaforma tecnologica congiunta ARTEMIS in quanto combina i finanziamenti nazionali e comunitari nell'ambito di una chiara struttura giuridica e in modo armonizzato e sincronizzato.
- (8) L'ITC sui sistemi informatici incorporati dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e accrescere e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore dei sistemi incorporati in Europa che, ai fini del presente regolamento, dovrebbe essere considerata comprendere gli

⁽¹⁾ Parere espresso il 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm

Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominati «Stati membri») e i paesi associati al settimo programma quadro (in seguito denominati «paesi associati»). L'ITC in materia di sistemi informatici incorporati dovrebbe permettere altresì un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka), contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Infine, il suo obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, quali l'industria comprese le piccole e medie imprese (PMI), le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando lo sforzo di ricerca.

- (9) L'ITC in materia di sistemi informatici incorporati dovrebbe fissare un'agenda di ricerca concordata (in seguito denominata «l'agenda di ricerca»), rigorosamente conforme alle raccomandazioni dell'agenda di ricerca strategica elaborata dalla piattaforma tecnologica ARTEMIS. L'agenda di ricerca dovrebbe individuare e riesaminare periodicamente le priorità di ricerca per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali.
- (10) L'ITC sui sistemi informatici incorporati dovrebbe riguardare la progettazione, lo sviluppo e l'applicazione di sistemi elettronici e di *software* universali, interoperabili, potenti, sicuri e dotati di un buon rapporto costo-efficacia. Essa dovrebbe fornire progettazioni e architetture di riferimento che propongono approcci comuni dal punto di vista dell'architettura per determinate gamme di applicazioni, *software* standard personalizzato (*middleware*) che garantisca una connettività e un'interoperabilità trasparenti e metodi e strumenti integrati di progettazione di sistemi che permettano di sviluppare e realizzare rapidamente dei prototipi.
- (11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati dell'ITC sui sistemi informatici incorporati, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (in seguito denominata «impresa comune ARTEMIS») a norma dell'articolo 171 del trattato come entità giuridica responsabile dell'attuazione dell'ITC in materia di sistemi informatici incorporati. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del settimo programma quadro (2007-2013), l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere istituita per un periodo che non vada oltre il 31 dicembre 2017.
- (12) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, tenendo conto, tuttavia,

delle specificità derivanti dalla natura delle ITC come *partnership* pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

- (13) Gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS dovrebbero essere perseguiti raggruppando le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive e per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili a titolo del settimo programma quadro.
- (14) I membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS dovrebbero essere la Comunità, Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito e ARTEMISIA, un'associazione che rappresenta le imprese e le altre organizzazioni di R&S operanti nel campo dei sistemi informatici incorporati in Europa. L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.
- (15) È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune ARTEMIS nello statuto dell'impresa comune stessa nel quadro del presente regolamento.
- (16) Una lettera di impegno a contribuire alla creazione e dell'attuazione dell'impresa comune ARTEMIS, è stata firmata da ARTEMISIA.
- (17) È opportuno che i progetti siano sostenuti sia con i contributi finanziari della Comunità e degli Stati membri di ARTEMIS, sia con contributi in natura delle organizzazioni di ricerca e di sviluppo che partecipano ai progetti dell'impresa comune ARTEMIS.

Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, fra l'altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, ai sensi dell'allegato III della decisione 2006/971/CE.

- (18) È opportuno che il finanziamento pubblico delle attività di R&S in seguito a inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS provenga da contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS e dal contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere stabilito in percentuale dei costi di R&S sostenuti dai partecipanti ai progetti. È opportuno che tale percentuale sia la stessa per tutti i partecipanti ai progetti per ogni dato invito a presentare proposte.

- (19) Per l'intera durata dell'impresa comune ARTEMIS, le organizzazioni di R&S che partecipano a progetti dovrebbero fornire risorse pari o superiori al finanziamento pubblico complessivo per le attività di R&S.
- (20) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è opportuno applicare lo statuto dei funzionari, nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁽¹⁾ a tutto il personale assunto dall'impresa comune ARTEMIS.
- (21) In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l'impresa comune ARTEMIS dovrebbe essere responsabile delle proprie azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia dovrebbe essere competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell'impresa comune.
- (22) La Commissione dovrebbe fornire periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni sui progressi compiuti dall'impresa comune ARTEMIS.
- (23) L'impresa comune ARTEMIS dovrebbe adottare, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽²⁾ (in seguito denominato «il regolamento finanziario»), e previo accordo della Commissione, un regolamento finanziario specifico che tenga conto delle sue esigenze operative specifiche derivanti, in particolare, dalla necessità di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per assicurare un trattamento armonizzato fra coloro che partecipano alle attività di ricerca dell'impresa comune ARTEMIS e coloro che partecipano alle azioni indirette del settimo programma quadro, è opportuno che l'imposta sul valore aggiunta non sia un costo ammissibile ai fini del finanziamento comunitario, in linea con il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)⁽³⁾.
- (24) Occorrerebbe adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE Euratom,) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità⁽⁴⁾, al regolamento (CE Euratom,) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode⁽⁶⁾.
- (25) La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale dell'impresa comune ARTEMIS dovrebbe promuovere la creazione e lo sfruttamento delle conoscenze.
- (26) Per agevolare la costituzione, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune ARTEMIS fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.
- (27) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'impresa comune ARTEMIS, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale di questa grande sfida nel campo della ricerca che rende necessario il raggruppamento delle risorse complementari finanziarie e di conoscenza di tipo transettoriale e transfrontaliero e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione di un'impresa comune

1. Per l'attuazione dell'ITC (ITC) in materia di sistemi informatici incorporati è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato, in seguito denominata «impresa comune ARTEMIS», per un periodo fino al 31 dicembre 2017.

⁽⁴⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

2. L'impresa comune ARTEMIS ha sede a Bruxelles (Belgio).

Articolo 5

Articolo 2

Obiettivi

L'impresa comune ARTEMIS contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro e al tema «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione». In particolare essa:

- a) definisce e attua un'«agenda di ricerca» per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Le attività finalizzate all'attuazione dell'agenda di ricerca sono qui di seguito denominate «attività di R&S»;
- b) sostiene l'attuazione delle attività di R&S, in particolare mediante la concessione di sovvenzioni ai partecipanti dei progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
- c) promuove la costituzione di una *partnership* pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire gli sforzi comunitari, nazionali e privati a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
- d) realizza sinergie e un coordinamento degli sforzi europei in materia di R&S nel campo dei sistemi informatici incorporati, compresa, qualora possa essere creato valore aggiunto, la progressiva integrazione nell'impresa comune ARTEMIS delle attività correlate in questo campo, che sono attuate al momento attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka);
- e) promuove il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività in linea con gli obiettivi del programma quadro.

Articolo 3

Status giuridico

L'impresa comune ARTEMIS è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri della Comunità europea essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Essa può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

Articolo 4

Statuto

È adottato lo statuto dell'impresa comune ARTEMIS, che figura in allegato e costituisce parte integrante del presente regolamento.

Contributo della Comunità

1. Il contributo massimo della Comunità all'impresa comune ARTEMIS per le spese di funzionamento e le attività è pari a 420 milioni di EUR, provenienti dallo stanziamento nel bilancio generale dell'Unione europea assegnato al tema «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione», conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

2. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune ARTEMIS.

3. Il contributo della Comunità all'impresa comune ARTEMIS è utilizzato per finanziare progetti a seguito di inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte

Articolo 6

Norme finanziarie

1. L'impresa comune ARTEMIS adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario⁽¹⁾ ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ARTEMIS e previo accordo della Commissione.

2. L'impresa comune ARTEMIS dispone di proprie capacità di audit interno.

Articolo 7

Personale

1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune ARTEMIS e al suo direttore esecutivo.

2. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, l'impresa comune ARTEMIS esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Comunità europee e all'autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. Il Consiglio di direzione adotta, d'intesa con la Commissione, le necessarie misure di attuazione previste dall'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4. Il numero degli effettivi è determinato nell'organigramma dell'impresa comune ARTEMIS figurante nel bilancio annuale della stessa.

5. Il personale dell'impresa comune ARTEMIS è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell'impresa comune.

6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell'impresa comune ARTEMIS.

7. L'impresa comune ARTEMIS può adottare disposizioni per consentire il distacco di esperti presso di essa.

Articolo 8

Privilegi e immunità

All'impresa comune ARTEMIS e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 9

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune ARTEMIS è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge applicabile all'accordo o al contratto in questione.

2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune ARTEMIS risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Qualsiasi versamento dell'impresa comune ARTEMIS destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa è considerato come spesa dell'impresa comune ARTEMIS ed è coperto dalle risorse dell'impresa comune ARTEMIS.

4. L'impresa comune ARTEMIS è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:

a) sulle controversie tra i membri concernenti l'oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all'articolo 4;

b) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall'impresa comune ARTEMIS;

c) sui ricorsi promossi avverso l'impresa comune ARTEMIS, comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;

d) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune ARTEMIS nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 11

Rapporto, valutazione e discharge

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune ARTEMIS. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell'attuazione dell'ITC sui sistemi informatici incorporati, compresi il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI e le statistiche per paese.

2. Entro il 31 dicembre 2010, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede, in base ad un mandato definito, previa consultazione dell'impresa comune ARTEMIS, ad una valutazione intermedia di tale impresa comune. Queste valutazioni riguardano la qualità e l'efficacia dell'impresa comune ARTEMIS e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, proposte di modifica del presente regolamento, compresa l'eventuale cessazione anticipata dell'impresa comune.

3. Entro sei mesi dalla messa in liquidazione dell'impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede ad una valutazione finale dell'impresa comune ARTEMIS. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS di cui all'articolo 6.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode

1. L'impresa comune ARTEMIS garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.

2. In caso di irregolarità, i membri dell'impresa comune ARTEMIS si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all'impresa comune ARTEMIS.

3. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

4. L'impresa comune ARTEMIS effettua controlli in loco e audit finanziari presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall'impresa comune ARTEMIS. Tali controlli e audit sono effettuati direttamente dall'impresa comune ARTEMIS, o dagli Stati membri di ARTEMIS per suo conto. Gli Stati membri di ARTEMIS possono effettuare fra i beneficiari dei rispettivi finanziamenti nazionali altri controlli e audit da essi ritenuti necessari e ne comunicano i risultati all'impresa comune ARTEMIS.

5. La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'impresa comune ARTEMIS e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l'impresa comune ARTEMIS garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l'esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.

6. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom⁽¹⁾ dispone, nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune ARTEMIS aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF⁽²⁾. L'impresa comune ARTEMIS adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 13

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 14, l'impresa comune ARTEMIS protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti ai progetti.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Articolo 14

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽³⁾, si applica ai documenti detenuti dall'impresa comune ARTEMIS.

2. L'impresa comune ARTEMIS adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 7 agosto 2008.

3. Le decisioni adottate dall'impresa comune ARTEMIS ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 15

Proprietà intellettuale

Le norme che disciplinano la protezione, l'utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca, basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006, figurano nell'articolo 23 dello statuto.

Articolo 16

Attività preparatorie

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune ARTEMIS fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento degli organi competenti.

2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, la Commissione può distaccare, ad interim, un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.

3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'impresa comune ARTEMIS dopo l'approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione dell'organigramma dell'impresa comune ARTEMIS. L'ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'impresa comune ARTEMIS.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

*Articolo 17***Sostegno da parte dello Stato ospitante**

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ARTEMIS e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ARTEMIS.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA

ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE ARTEMIS

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «progetto» si intende un progetto di ricerca e/o sviluppo selezionato dall'impresa comune ARTEMIS in seguito a inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte e successivamente parzialmente finanziato dall'impresa comune ARTEMIS;
- b) per «costi totali» si intendono i costi ammissibili dei progetti come definiti dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione;
- c) per «spese di funzionamento» si intendono le spese sostenute per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS escluso il finanziamento delle attività di R&S;
- d) per «soggetto collegato» si intende un soggetto collegato come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006.

Articolo 2

Compiti e attività

I principali compiti e attività dell'impresa comune ARTEMIS sono:

- a) garantire la costituzione e la gestione sostenibile dell'ITC in materia di sistemi informatici incorporati;
- b) definire il piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che comprende l'agenda di ricerca, e apportarvi le eventuali modifiche necessarie;
- c) definire ed eseguire i piani d'attuazione annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 3 per la realizzazione del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
- d) pubblicare inviti a presentare proposte, valutare le proposte e assegnare sovvenzioni ai progetti selezionati mediante procedure aperte, trasparenti ed efficaci, nei limiti delle risorse disponibili;
- e) sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento tra attività, organi e parti interessate europee, nazionali e transnazionali, in particolare il settimo programma quadro, al fine di creare un ambiente propizio all'innovazione in Europa e ottenere migliori sinergie ed uno sfruttamento più adeguato dei risultati in materia di R&S nel settore dei sistemi informatici incorporati;
- f) seguire i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS;
- g) svolgere attività di comunicazione e diffusione;

- h) pubblicare informazioni sui progetti, compresi i nominativi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS per partecipante;

- i) effettuare qualsiasi altra attività necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.

Articolo 3

Membri

1. I membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS (in seguito denominati «membri fondatori») sono:

- a) la Comunità, rappresentata dalla Commissione;
- b) Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito; e
- c) previa accettazione dello statuto dell'impresa comune ARTEMIS, l'associazione ARTEMISIA (in seguito denominata «ARTEMISIA»), associazione di diritto olandese (registrazione n. 17201341) con sede legale a Eindhoven (Paesi Bassi), che agisce in qualità di rappresentante delle imprese e degli altri attori europei di R&S operanti nel campo dei sistemi informatici incorporati.

2. I soggetti elencati in seguito possono divenire membri dell'impresa comune ARTEMIS a condizione che aderiscano agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento e siano disposti ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall'adesione, compresa l'accettazione dello statuto dell'impresa comune ARTEMIS:

- a) altri Stati membri e paesi associati;
- b) qualsiasi altro paese (in seguito denominato «paese terzo») che attua politiche o programmi di R&S nel settore dei sistemi informatici incorporati;
- c) qualsiasi altro soggetto giuridico in grado di apportare un contributo finanziario significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS.

3. I membri fondatori e i nuovi membri di cui al paragrafo 2 sono qui di seguito denominati «membri».

4. Gli Stati membri e i paesi associati membri dell'impresa comune ARTEMIS sono definiti in appresso «Stati membri di ARTEMIS». Ogni Stato membro di ARTEMIS nomina il suo rappresentante negli organi dell'impresa comune ARTEMIS e designa il o i soggetti nazionali incaricati di assolvere i suoi obblighi in relazione all'attuazione delle attività dell'impresa comune ARTEMIS.

5. Gli Stati membri di ARTEMIS e la Commissione sono qui di seguito denominati le «autorità pubbliche» dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 4

Adesione e cambiamento di membri

1. Ogni nuova richiesta di adesione all'impresa comune ARTEMIS è presentata al consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
2. Gli Stati membri o i paesi associati che non sono membri fondatori dell'impresa comune ARTEMIS diventano membri dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS.
3. Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ARTEMIS da parte di un paese terzo è valutata dal consiglio di direzione, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ARTEMIS.
4. Le decisioni del consiglio di direzione relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico o le raccomandazioni del consiglio di direzione in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e sul valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS. Per ogni nuova richiesta di adesione la Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sulla valutazione e, se del caso, sulla decisione del consiglio di direzione.
5. L'adesione all'impresa comune ARTEMIS può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
6. Ciascun membro può recedere dall'impresa comune ARTEMIS. Il recesso è effettivo ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già assunti in base a decisioni dell'impresa comune ARTEMIS a norma del presente statuto prima del suo recesso.

Articolo 5

Organi dell'impresa comune ARTEMIS

1. Gli organi dell'impresa comune ARTEMIS sono:
 - il consiglio di direzione,
 - il direttore esecutivo,
 - il comitato delle autorità pubbliche,
 - il comitato dell'industria e della ricerca.
2. Qualora ad uno degli organi non sia assegnato un compito specifico, è competente il consiglio di direzione.

Articolo 6

Consiglio di direzione

1. *Composizione, diritto di voto e processo decisionale*
 - a) Il consiglio di direzione è composto dai rappresentanti dei membri dell'impresa comune ARTEMIS e dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca;

- b) ogni membro dell'impresa comune ARTEMIS nomina i suoi rappresentanti ed un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta al consiglio di direzione. Il presidente del comitato dell'industria e della ricerca non ha diritto di voto;
- c) ARTEMISIA e le autorità pubbliche dispongono dello stesso numero di voti, che rappresentano almeno il 90 % del numero totale dei voti. Inizialmente, i voti sono distribuiti per metà a ARTEMISIA e per metà alle autorità pubbliche;
- d) la ripartizione dei voti delle autorità pubbliche è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno impegnato per progetti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti. La Commissione detiene almeno il 10 % dei voti;
- e) nel corso del primo esercizio e di ogni esercizio seguente durante il quale due Stati membri di ARTEMIS o meno hanno impegnato fondi pubblici per progetti nel corso degli esercizi finanziari precedenti, la Commissione detiene un terzo dei voti attribuiti alle autorità pubbliche. I due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ARTEMIS;
- f) i voti da attribuire a qualsiasi nuovo membro che non è uno Stato membro né un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell'adesione di questo membro all'impresa comune ARTEMIS;
- g) le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75 % dei voti totali, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto;
- h) i rappresentanti non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti in seno al consiglio di direzione.

2. *Ruolo e compiti*

Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale del funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS e sorveglia lo svolgimento delle sue attività.

In particolare, il consiglio di direzione:

- a) valuta le candidature e decide o raccomanda cambiamenti di membri a norma dell'articolo 4;
- b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune ARTEMIS di qualsiasi membro inadempiente e che non vi abbia posto rimedio entro un periodo di tempo ragionevole fissato dal direttore esecutivo, fatte salve le disposizioni del trattato che garantiscono il rispetto del diritto comunitario;
- c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS, conformemente all'articolo 6 del regolamento;
- d) approva le iniziative intese a modificare lo statuto, conformemente all'articolo 24;
- e) approva il piano strategico pluriennale, in particolare l'agenda di ricerca di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
- f) sorveglia le attività generali dell'impresa comune ARTEMIS;

- g) sorveglia i progressi dell'attuazione del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
- h) approva, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, il piano di attuazione annuale e la proposta di bilancio annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 3 compreso l'organigramma del personale;
- i) approva il rapporto di attività di cui all'articolo 19, paragrafo 4, i conti e il bilancio annuali;
- j) nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, fornisce orientamenti al direttore esecutivo, ne controlla le prestazioni;
- k) istituisce, se del caso, comitati o gruppi di lavoro per eseguire compiti specifici;
- l) adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3;
- m) assegna tutti i compiti non esplicitamente attribuiti ad uno degli altri organi dell'impresa comune ARTEMIS;
- n) adotta le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 di cui all'articolo 14 del regolamento.

La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni riguardanti l'utilizzo dei suoi contributi finanziari, sulle decisioni riguardanti la liquidazione dell'impresa comune e sulle decisioni riguardanti le lettere a), b), c), j) e n).

3. *Regolamento interno*

- a) Il consiglio di direzione si riunisce almeno due volte l'anno, di regola nella sede dell'impresa comune ARTEMIS;
- b) le riunioni del consiglio di direzione sono presiedute dal presidente del comitato dell'industria e della ricerca;
- c) salvo decisione contraria del comitato esecutivo, il direttore esecutivo partecipa alle riunioni;
- d) fino all'adozione da parte del consiglio di direzione del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione;
- e) il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, ARTEMISIA e almeno tre Stati membri rappresentanti di ARTEMIS.

Articolo 7

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune ARTEMIS secondo le decisioni del consiglio di direzione e del suo rappresentante legale. Svolge i suoi compiti in piena indipendenza e risponde della sua gestione al consiglio di direzione. Il direttore esercita, nei confronti del personale, le competenze di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione per un periodo di tre anni in seguito ad un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e in altri periodici o siti internet accessibili al pubblico. Dopo una valutazione della

prestazione del direttore esecutivo, il consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.

3. Il ruolo e i compiti del direttore esecutivo sono i seguenti:

- a) preparare il piano d'attuazione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 3 e il piano di bilancio annuale, in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca, e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione a norma dell'articolo 18;
- b) presiedere all'organizzazione e all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del piano annuale d'attuazione nell'ambito del presente statuto e conformemente alle sue norme, come pure alle decisioni ulteriori adottate dal consiglio di direzione e dal comitato delle autorità pubbliche;
- c) preparare la relazione d'attività annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 4 e i conti e i bilanci annuali di cui all'articolo 18, paragrafo 5 e sottoporli al consiglio di direzione per approvazione;
- d) presentare al consiglio di direzione, per approvazione, proposte relative al funzionamento interno dell'impresa comune ARTEMIS;
- e) presentare al comitato delle autorità pubbliche, per approvazione, proposte di norme di procedura per gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS, in particolare per la procedura di valutazione e di selezione delle proposte di progetto;
- f) gestire la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di valutazione e di selezione delle proposte e negoziare convenzioni di sovvenzione per le proposte selezionate, nonché assicurare la successiva sorveglianza periodica e la verifica dei progetti nell'ambito del mandato affidato dal comitato delle autorità pubbliche;
- g) concludere convenzioni di sovvenzione per l'attuazione delle attività di R&S di cui all'articolo 12 e all'articolo 13 e i contratti di servizio e fornitura necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS di cui all'articolo 20;
- h) autorizzare tutti i pagamenti dovuti dall'impresa comune ARTEMIS;
- i) stabilire e attuare i provvedimenti e le azioni necessari per valutare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare le attività di sorveglianza e audit indipendenti per valutare l'efficacia e le prestazioni dell'impresa comune ARTEMIS;
- j) organizzare l'esame dei progetti e gli audit tecnici per valutare i risultati in materia di ricerca e di sviluppo e presentare al consiglio di direzione relazioni sui risultati complessivi;
- k) effettuare, quando occorre, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS;
- l) negoziare le condizioni di adesione dei nuovi membri dell'impresa comune ARTEMIS, per conto del consiglio di direzione e nell'ambito del mandato di quest'ultimo;

- m) realizzare qualsiasi altra azione necessaria per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, non prevista nel piano d'attuazione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal consiglio di direzione;
- n) convocare e/o organizzare le riunioni del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche e partecipare, se necessario, come osservatore a queste riunioni;
- o) fornire al consiglio di direzione ogni informazione richiesta da quest'ultimo;
- p) presentare al consiglio di direzione la o le sue proposte per quanto concerne la struttura del segretariato;
- q) effettuare studi di valutazione e di gestione dei rischi e proporre al consiglio di direzione ogni eventuale assicurazione che l'impresa comune ARTEMIS sia tenuta a contrarre per onorare i suoi impegni.
4. È istituito un segretariato, sotto la responsabilità del direttore esecutivo, per portare un sostegno a quest'ultimo in tutti i suoi compiti, vale a dire:
- a) fornire un servizio di segretariato agli organi dell'impresa comune ARTEMIS;
- b) fornire un aiuto operativo per la valutazione delle proposte e il controllo dei progetti, in particolare l'organizzazione degli inviti a presentare proposte e la preparazione degli esami dei progetti e degli audit tecnici;
- c) istituire e gestire un sistema di audit interno e di contabilità adeguato;
- d) eseguire i compiti finanziari, in particolare il versamento dei contributi finanziari dell'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti;
- e) contribuire alla realizzazione delle attività di comunicazione come le relazioni pubbliche, la pubblicazione e la diffusione di informazioni e l'organizzazione di manifestazioni;
- f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ARTEMIS conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.
5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ARTEMIS a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 8

Comitato delle autorità pubbliche

1. Composizione, diritti di voto e processo decisionale

- a) Il comitato delle autorità pubbliche è composto dalle autorità pubbliche dell'impresa comune ARTEMIS;
- b) ogni autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei diritti di voto nel consiglio di direzione;

- c) un terzo dei diritti di voto del comitato delle autorità pubbliche è attribuito alla Comunità; i due terzi restanti sono attribuiti ai diversi membri del comitato delle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario annuale alle attività dell'impresa comune ARTEMIS per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili in tale comitato;
- d) se meno di tre Stati membri di ARTEMIS hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), la Comunità detiene un terzo dei voti, mentre i due terzi restanti sono distribuiti in parti uguali tra gli Stati membri di ARTEMIS;
- e) le decisioni sono adottate con una maggioranza di almeno il 60 % di tutti i voti;
- f) il rappresentante della Comunità dispone di un diritto di veto per tutte le questioni relative all'utilizzo del suo contributo all'impresa comune ARTEMIS;
- g) qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell'impresa comune ARTEMIS ha la possibilità di partecipare al comitato delle autorità pubbliche in qualità di osservatore. Esso riceve tutti i documenti pertinenti del comitato delle autorità pubbliche e ha la possibilità di fornire consulenza su qualsiasi decisione assunta da questo.

2. Ruolo e compiti

Il comitato delle autorità pubbliche:

- a) garantisce la corretta attuazione dei principi d'equità e di trasparenza in occasione dell'assegnazione dei fondi pubblici ai partecipanti ai progetti;
- b) discute e approva il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, su proposta del comitato dell'industria e della ricerca, in particolare i fondi disponibili per gli inviti a presentare proposte;
- c) approva le norme di procedura per gli inviti a presentare proposte, la valutazione e la selezione delle proposte e il controllo dei progetti;
- d) su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito al contributo finanziario apportato al bilancio degli inviti a presentare proposte dall'impresa comune ARTEMIS;
- e) approva il contenuto e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte;
- f) approva l'assegnazione dei fondi pubblici alle proposte di progetti selezionate a seguito di inviti a presentare proposte;
- g) su proposta del rappresentante della Comunità, decide in merito alla percentuale del contributo finanziario di cui all'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), destinato dall'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti derivanti dagli inviti a presentare proposte per ogni anno;
- h) adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3.

3. *Regolamento interno*

- a) Il comitato delle autorità pubbliche si riunisce almeno due volte l'anno, di regola nella sede dell'impresa comune ARTEMIS;
- b) il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente;
- c) fino all'adozione da parte del comitato delle autorità pubbliche del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate dalla Commissione;
- d) il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e almeno tre Stati membri rappresentanti di ARTEMIS.

*Articolo 9***Comitato dell'industria e della ricerca**1. *Composizione*

ARTEMISIA nomina i membri del comitato dell'industria e della ricerca.

Il comitato dell'industria e della ricerca è composto da 25 membri al massimo.

2. *Ruolo e compiti*

Il comitato dell'industria e della ricerca:

- a) elabora il progetto di piano strategico pluriennale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in particolare il contenuto dell'agenda di ricerca e il suo aggiornamento, e lo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione;
- b) prepara il progetto di programma di lavoro annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, in particolare le proposte per il contenuto degli inviti a presentare proposte che possono essere lanciati dall'impresa comune ARTEMIS;
- c) elabora proposte che riguardano la strategia tecnologica, di ricerca e d'innovazione dell'impresa comune ARTEMIS;
- d) elabora proposte di attività riguardanti la creazione di ambienti d'innovazione aperti, l'incoraggiamento della partecipazione delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di norme in modo trasparente e aperto per quanto concerne la partecipazione, la cooperazione internazionale, la diffusione e le relazioni pubbliche;
- e) consiglia gli altri organi in ogni materia relativa alla pianificazione e al funzionamento dei programmi di ricerca e di sviluppo, alla promozione di *partnership* e allo sblocco di risorse in Europa per perseguire gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS;
- f) costituisce, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri del comitato dell'industria e della ricerca per eseguire i compiti suddetti;
- g) adotta il regolamento interno conformemente al paragrafo 3.

3. *Regolamento interno*

- a) Il comitato dell'industria e della ricerca si riunisce almeno due volte l'anno;

- b) il comitato dell'industria e della ricerca elegge il proprio presidente;
- c) fino all'adozione da parte del comitato dell'industria e della ricerca del suo regolamento interno, le riunioni sono convocate da ARTEMISIA.

*Articolo 10***Funzione di revisione contabile interna**

Le funzioni affidate dall'articolo 185, paragrafo 3 del regolamento finanziario al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di direzione, che vi prende le opportune disposizioni, tenendo conto delle dimensioni e della portata dell'impresa comune ARTEMIS.

*Articolo 11***Fonti di finanziamento**

1. Le attività dell'impresa comune ARTEMIS sono finanziate congiuntamente da contributi finanziari versati a rate e da contributi in natura dei suoi membri destinati a coprire i costi di funzionamento e le attività di R&S.

2. Tutte le risorse dell'impresa comune ARTEMIS sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

3. Le risorse dell'impresa comune ARTEMIS iscritte a bilancio si compongono degli elementi seguenti:

- a) contributi dei membri alle spese di funzionamento, ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 5, lettera c);
- b) un contributo comunitario destinato a finanziare le attività di R&S;
- c) eventuali entrate generate dall'impresa comune ARTEMIS;
- d) eventuali altri contributi finanziari ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri sono considerati entrate dell'impresa comune ARTEMIS.

4. Ogni soggetto giuridico non membro può apportare un contributo in natura o in contanti alle risorse dell'impresa comune ARTEMIS conformemente alle condizioni e alle modalità negoziate dal direttore esecutivo per conto del consiglio di direzione e nel quadro del mandato assegnato da quest'ultimo.

5. I costi di funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS sono sostenuti dai suoi membri:

- a) ARTEMISIA apporta un contributo pari al massimo a 20 milioni di EUR o all'1 % dell'importo del costo totale dei progetti, prendendo in considerazione l'importo più elevato dei due, ma comunque non superiore a 30 milioni di EUR;
- b) la Comunità apporta un contributo per un importo massimo di 10 milioni di EUR. La parte del contributo inutilizzata può essere messa a disposizione delle attività di R&S di cui al paragrafo 6;

c) gli Stati membri di ARTEMIS apportano contributi in natura ai costi di funzionamento facilitando l'attuazione di progetti e la concessione di finanziamenti pubblici ai sensi degli articoli 12 e 13;

d) i contributi della Comunità e di ARTEMISIA sono messi a disposizione conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale pertinente di cui all'articolo 18. Il pagamento rateale è effettuato in funzione delle necessità finanziarie dell'impresa comune.

6. Le attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS sono coperte dai seguenti contributi:

a) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 410 milioni di EUR per il finanziamento dei progetti, eventualmente maggiorato della parte inutilizzata del contributo della Comunità di cui al paragrafo 5, lettera b);

b) contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS per un importo totale minimo di 1,8 volte il contributo finanziario della Comunità. Questi contributi finanziari sono versati ai partecipanti ai progetti conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13. Ogni anno ed entro una data stabilita dal consiglio di direzione, gli Stati membri di ARTEMIS comunicano al direttore esecutivo gli impegni finanziari nazionali riservati agli inviti a presentare proposte che devono essere pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS, tenendo conto della portata delle attività di R&S da finanziare, oggetto degli inviti;

c) contributi in natura da parte delle organizzazioni di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti, sono pari alla loro parte dei costi ammissibili necessari per la realizzazione dei progetti, definiti sulla base delle norme delle rispettive autorità di finanziamento che emettono le convenzioni di sovvenzione. Nel corso della durata dell'impresa comune ARTEMIS, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.

7. I contributi finanziari dei membri dell'impresa comune ARTEMIS sono versati a rate conformemente alle disposizioni del piano di bilancio annuale di cui all'articolo 18.

8. Ogni nuovo membro dell'impresa comune ARTEMIS diverso dagli Stati membri o dai paesi associati apporta un contributo finanziario all'impresa comune ARTEMIS

9. Se uno dei membri dell'impresa comune ARTEMIS non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ARTEMIS, il direttore esecutivo ne informa tale membro per iscritto e stabilisce un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se non si è ovviato all'inadempienza allo scadere di tale termine, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

10. Salvo disposizione contraria, l'impresa comune ARTEMIS è proprietaria di tutti gli attivi prodotti o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.

Articolo 12

Attuazione delle attività di R&S

1. L'impresa comune ARTEMIS sostiene le attività di R&S attraverso inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali, la valutazione e la selezione indipendenti delle proposte, l'assegnazione di finanziamenti pubblici alle proposte selezionate e il finanziamento dei progetti.

2. L'impresa comune ARTEMIS conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti per l'attuazione di questi ultimi. I termini e le condizioni di tali convenzioni di sovvenzione sono conformi al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS di cui all'articolo 6 del regolamento e fanno riferimento ai contratti di sovvenzione nazionali corrispondenti di cui all'articolo 13, paragrafo 6, lettera b) e, se del caso, sono basati su di essi.

3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ARTEMIS conclude accordi amministrativi con i soggetti nazionali designati a tal fine dagli Stati membri di ARTEMIS, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ARTEMIS.

4. Gli Stati membri o i paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ARTEMIS possono concludere accordi analoghi con l'impresa comune ARTEMIS.

5. L'impresa comune ARTEMIS istituisce le procedure per la sorveglianza e il controllo delle attività di R&S, comprese le disposizioni per il *follow-up* e l'audit tecnico dei progetti. Gli Stati membri di ARTEMIS non possono esigere altri rapporti di *follow-up* e di audit tecnico oltre a quelli richiesti obbligatoriamente dall'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 13

Finanziamento dei progetti

1. Il finanziamento pubblico di progetti selezionati in seguito a inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS è costituito dai contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS e/o dal contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Ogni sostegno pubblico assegnato a titolo della presente iniziativa deve essere conforme, se del caso, alle norme procedurali e alle norme materiali che si applicano agli aiuti di Stato.

2. Possono beneficiare del finanziamento costituito dal contributo comunitario le attività di R&S dell'impresa comune ARTEMIS i soggetti giuridici elencati di seguito:

a) i soggetti giuridici con sede negli Stati membri di ARTEMIS che hanno sottoscritto una convenzione di sovvenzione per tale progetto con l'autorità nazionale competente a seguito delle procedure di aggiudicazione dell'impresa comune ARTEMIS;

b) altri soggetti giuridici con sede in Stati membri o paesi associati che non sono membri dell'impresa comune ARTEMIS. In tal caso, questi Stati possono concludere accordi amministrativi con l'impresa comune ARTEMIS per consentire la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni di ricerca e di sviluppo con sede nel loro Stato.

Per essere considerati ammissibili al finanziamento comunitario i costi sostenuti nell'attuazione di attività di R&S s'intendono imposta sul valore aggiunto esclusa.

3. Negli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS è specificato lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile per ciascun invito. Nel bilancio sono indicati gli importi stanziati a livello nazionale da ciascuno Stato membro di ARTEMIS e l'importo stimato del contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Negli inviti sono precisati i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito nonché eventuali criteri di ammissibilità a livello nazionale o di impresa comune.

4. Il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS al bilancio di ogni invito è pari al 55 % dell'importo totale stanziato dagli Stati membri di ARTEMIS, salvo decisione contraria del comitato delle autorità pubbliche su proposta del rappresentante della Comunità.

5. Gli inviti, le valutazioni e la selezione delle proposte sono soggetti alle norme seguenti:

a) gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ARTEMIS e in qualsiasi altro Stato membro o paese associato. Essi sono resi pubblici;

b) i consorzi di partecipanti a proposte di progetti presentate in risposta a tali inviti comprendono almeno tre soggetti indipendenti l'uno dall'altro con sede in almeno tre Stati membri di ARTEMIS. Sulla scorta delle verifiche trasmesse dalle rispettive autorità pubbliche, l'impresa comune verifica la conformità dei potenziali partecipanti alle proposte di progetti e del loro contributo, in funzione dei criteri di ammissibilità al finanziamento predefiniti a livello nazionale e di impresa comune. L'esito della verifica è comunicato ai potenziali partecipanti, se possibile prima che presentino una proposta di progetto completa. Le verifiche non devono comportare ritardi significativi nella valutazione della proposta e nel processo di selezione;

c) la procedura di valutazione e di selezione espletata con l'assistenza di esperti indipendenti garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune ARTEMIS sia conforme ai principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza;

d) a seguito della valutazione delle proposte, il comitato delle autorità pubbliche stabilisce una graduatoria delle proposte in base a criteri di valutazione ben definiti e al contributo complessivo apportato dalle proposte al conseguimento degli obiettivi dell'invito;

e) il comitato delle autorità pubbliche seleziona le proposte e assegna i finanziamenti pubblici alle proposte selezionate, fino a concorrenza dell'importo disponibile in base al bilancio, tenendo conto dei criteri nazionali di ammissibilità e delle verifiche effettuate a norma della lettera b). La decisione è vincolante anche per gli Stati membri di ARTEMIS ed esclude qualsiasi altra procedura di valutazione o di selezione.

6. Il finanziamento dei progetti è soggetto alle norme seguenti:

a) il contributo finanziario dell'impresa comune ARTEMIS ai partecipanti ai progetti è fissato sotto forma di una percentuale dei costi totali sostenuti per l'attuazione del progetto, definiti se del caso dalle rispettive autorità di finanziamento che rilasciano le convenzioni di sovvenzione. Tale percentuale è fissata su base annua dall'impresa comune ARTEMIS. Il suo valore massimo è pari al 16,7 %. Questa percentuale è identica per tutti i partecipanti ai progetti per ogni invito a presentare proposte;

b) gli Stati membri di ARTEMIS stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche. Se del caso, i contributi finanziari nazionali degli Stati membri di ARTEMIS sono versati direttamente ai partecipanti ai progetti conformemente alle convenzioni nazionali di sovvenzione. Gli Stati membri di ARTEMIS fanno il possibile per sincronizzare i termini, le condizioni e la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e versare i contributi finanziari tempestivamente.

Articolo 14

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune ARTEMIS non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri

Articolo 15

Entrate finanziarie

Eccetto in occasione della liquidazione dell'impresa comune ARTEMIS a norma dell'articolo 25, le eventuali eccedenze rispetto alle uscite non sono versate ai membri dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

Articolo 17

Esecuzione del bilancio

Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 18

Relazioni finanziarie

1. Ogni anno, il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una bozza preliminare del piano di bilancio annuale che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi, nonché l'organigramma del personale. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo di questi due esercizi sono stabilite in modo tanto dettagliato quanto è necessario per le procedure di bilancio interne di ciascun membro, in relazione ai suoi contributi finanziari all'impresa comune ARTEMIS. Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie.

2. I membri del consiglio di direzione comunicano al direttore esecutivo i loro commenti sulla bozza preliminare di piano di bilancio annuale e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l'anno successivo.

3. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo in collaborazione con il comitato dell'industria e della ricerca, tenendo conto dei commenti ricevuti dal consiglio di direzione, e lo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione.

4. Il piano di bilancio annuale ed il piano d'attuazione annuale per un determinato anno sono adottati dal consiglio di direzione dell'impresa comune ARTEMIS entro la fine dell'anno precedente.

5. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti e il bilancio dell'anno precedente all'approvazione del consiglio di direzione. I conti e il bilancio annuale dell'anno precedente sono presentati alla Corte dei conti e alla Commissione per approvazione.

Articolo 19

Programmazione e relazioni

1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia ed i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ARTEMIS, in particolare l'agenda di ricerca.

2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un anno specifico.

3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante inviti a presentare proposte. Il piano d'attuazione annuale è presentato al consiglio di direzione dal direttore esecutivo contemporaneamente al piano di bilancio annuale di cui all'articolo 18.

4. La relazione d'attività annuale illustra i progressi realizzati dall'impresa comune ARTEMIS nel corso di ogni anno civile, in particolare rispetto al piano strategico pluriennale ed al piano d'attuazione annuale per quell'anno. Contiene anche informazioni sulla partecipazione delle PMI alle attività di R&S dell'impresa comune. La relazione annuale di attività è presentata dal direttore esecutivo contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.

5. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, è messa a disposizione una versione pubblicabile del piano strategico pluriennale, del piano annuale di esecuzione e della relazione annuale di attività.

Articolo 20

Contratti di servizio e fornitura

Conformemente delle disposizioni del suo regolamento finanziario, l'impresa comune ARTEMIS predispone tutti i meccanismi e le procedure appropriate per l'attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizio e fornitura conclusi ove necessari per il funzionamento dell'impresa comune ARTEMIS.

Articolo 21

Responsabilità dei membri, assicurazioni

1. L'impresa comune ARTEMIS non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ARTEMIS non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ARTEMIS.

2. I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ARTEMIS. La responsabilità finanziaria dei membri è una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ARTEMIS e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Fatti salvi i contributi finanziari dovuti ai partecipanti al progetto a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), la responsabilità finanziaria

dell'impresa comune ARTEMIS per i suoi debiti si limita ai contributi che i membri hanno versato per le spese di funzionamento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a).

4. L'impresa comune ARTEMIS sottoscrive le assicurazioni necessarie.

Articolo 22

Conflitto di interessi

L'impresa comune ARTEMIS evita di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle sue attività.

Articolo 23

Regole in materia di proprietà intellettuale

1. Le seguenti regole che disciplinano la protezione, l'utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca sono basate sul regolamento (CE) n. 1906/2006 e garantiscono che, qualora opportuno, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di R&S di cui al presente regolamento sia protetta e i risultati della ricerca siano utilizzati e diffusi.

L'obiettivo delle regole in materia di proprietà intellettuale fissate nel presente articolo è promuovere la creazione e la valorizzazione delle conoscenze, conseguire un'equa ripartizione dei diritti, premiare l'innovazione e assicurare un'ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati ai progetti.

2. Ai fini del presente articolo s'intende per:

- a) «informazioni», ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello, processo, procedura, istruzione, *software*, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dati o documenti di qualsiasi natura, comprese le informazioni orali, diversi dai «diritti di proprietà intellettuale»;
- b) «diritti di proprietà intellettuale» (DPI), ogni diritto di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti, i modelli e i certificati di utilità, i diritti legati ai disegni industriali, i diritti d'autore, i segreti commerciali, i diritti relativi alle banche dati, i diritti relative alla topografia dei prodotti semiconduttori, nonché tutte le registrazioni, richieste, divisioni, continuazioni, riesami, rinnovi o nuovi rilasci di uno qualsiasi degli elementi sopra citati, ad esclusione dei marchi commerciali e dei nomi commerciali;
- c) «informazioni preesistenti», ogni informazione posseduta o controllata da un partecipante ad un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito da un partecipante ad un progetto in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;
- d) «DPI preesistenti», ogni DPI posseduto o controllato da un partecipante a un progetto alla data di entrata in vigore dell'accordo di progetto corrispondente o la cui proprietà o il cui controllo è stato acquisito nel corso dell'accordo di progetto corrispondente in conseguenza di attività esterne al progetto stesso;
- e) «elementi preesistenti», informazioni preesistenti e DPI preesistenti;
- f) «nuove informazioni», ogni informazione derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;

- g) «nuovi DPI», ogni DPI derivante dalle attività condotte nell'ambito del progetto in questione, come previsto nel relativo accordo di progetto;
- h) «nuovi elementi», nuove informazioni e nuovi DPI;
- i) «diritti d'accesso», le licenze e i diritti non esclusivi di uso degli nuovi elementi o preesistenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;
- j) «necessario», tecnicamente indispensabile per l'attuazione del progetto e/o nel contesto dell'utilizzo di nuovi elementi e, quando sono in gioco diritti di proprietà intellettuale, tale che questi diritti di proprietà intellettuale sarebbero compromessi se non fossero accordati diritti d'accesso;
- k) «utilizzo», lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione di un prodotto o di una procedura per la creazione e la distribuzione di un servizio, come possono essere ulteriormente definiti nell'accordo di progetto corrispondente;
- l) «diffusione», la divulgazione dei nuovi elementi, con ogni mezzo adeguato, compresa la pubblicazione su qualsiasi supporto, ad eccezione della divulgazione derivante dalle misure adottate per proteggere tali elementi;
- m) «accordo di progetto», un accordo tra i partecipanti a un progetto che stipula l'insieme o una parte delle condizioni e modalità che si applicano tra loro in relazione a un determinato progetto, ad esempio un accordo di consorzio di progetto; tale accordo garantisce i diritti d'accesso illimitati ai sensi del presente articolo;
- n) «condizioni di trasferimento», condizioni finanziarie più favorevoli rispetto alle condizioni eque e ragionevoli e che si limitano in genere alle spese di messa a disposizione dei diritti d'accesso.

3. Fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza, le disposizioni in materia di proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti sono disciplinate dai principi che seguono.

3.1. Proprietà

- 3.1.1. L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi materiali e immateriali creati con le proprie risorse o che le sono stati trasferiti per l'attuazione dell'impresa comune ARTEMIS, salvo disposizione contraria.
- 3.1.2. Fatte salve le disposizioni precedenti, l'impresa comune ARTEMIS non conserva alcuna informazione, né alcun diritto di proprietà intellettuale creati nell'ambito di un progetto.
- 3.1.3. I partecipanti ai progetti restano proprietari dei loro elementi preesistenti. I partecipanti sono liberi di definire, in un accordo di progetto scritto, gli elementi preesistenti necessari alla realizzazione di un progetto dell'impresa comune ARTEMIS e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.
- 3.1.4. I nuovi elementi derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei progetti sono di proprietà del o dei partecipanti che effettuano i lavori che producono tali elementi, conformemente alle disposizioni contenute nella convenzione di sovvenzione e nell'accordo di progetto e conformemente ai principi enunciati nel presente articolo.

3.2. Diritti d'accesso

- 3.2.1. I partecipanti al progetto possono decidere di concedere diritti di accesso più ampi di quelli previsti dal presente articolo. I

partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

- 3.2.2. I diritti d'accesso degli elementi preesistenti sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell'ambito del progetto, a condizione che il proprietario abbia il diritto di concedere tali diritti. I diritti d'accesso sono concessi a condizioni di trasferimento da stabilire tra i partecipanti al progetto interessati, salvo il caso in cui tutti i partecipanti abbiano stabilito diversamente nell'accordo di progetto.
- 3.2.3. I diritti d'accesso ai nuovi elementi sono concessi agli altri partecipanti allo stesso progetto se tali elementi sono necessari a questi altri partecipanti per effettuare il loro lavoro nell'ambito del progetto. Tali diritti d'accesso sono concessi a titolo gratuito, non esclusivo e non trasferibile.
- 3.2.4. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro nuovi elementi derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'accesso sono concessi su base non esclusiva, non trasferibile, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
- 3.2.5. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti d'accesso ai nuovi elementi se ciò è necessario al loro utilizzo. Tali diritti d'accesso sono concessi su base non trasferibile e non esclusiva a titolo gratuito oppure a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
- 3.2.6. Previo accordo di tutti i proprietari interessati, i diritti d'accesso ai nuovi elementi possono essere concessi a terzi, a condizioni eque e ragionevoli da convenire, ai fini della prosecuzione di ulteriori attività di ricerca.

3.3. Protezione, utilizzo e diffusione

- 3.3.1. Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario i), fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi suoi e degli altri partecipanti al progetto in questione, in particolare per quanto riguarda gli interessi commerciali, e ii), lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato.
- 3.3.2. Ogni partecipante garantisce che i nuovi elementi di cui è proprietario siano diffusi il più rapidamente possibile.
- 3.3.3. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.
- 3.3.4. Prima di ogni attività di diffusione relativa ad informazioni preesistenti, nuove o riservate che appartengono ad altri partecipanti allo stesso progetto o di altri dati o informazioni combinati con informazioni preesistenti, nuove o confidenziali di questi altri partecipanti, a questi ultimi è inviata una notifica preventiva. Entro un termine di 45 giorni da questa notifica, ogni partecipante può sollevare obiezioni per iscritto, qualora tale diffusione rischi di mettere in pericolo i suoi interessi legittimi in relazione agli elementi preesistenti o nuovi di sua proprietà. In

questo caso l'attività di diffusione non può avere luogo prima che siano adottati provvedimenti idonei a tutelare questi interessi legittimi.

3.3.5. Le pubblicazioni, le domande di brevetto depositate da un partecipante o per suo conto o qualsiasi altra diffusione relativa a nuovi elementi contengono una menzione che precisa che questi nuovi elementi sono stati ottenuti con il sostegno finanziario dell'impresa comune ARTEMIS. Tutte le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e l'interesse legittimo dei proprietari dei nuovi elementi.

3.4. Cessione

3.4.1. Quando cede la proprietà di nuovi elementi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'accesso, di diffusione e di utilizzo.

3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario dei nuovi elementi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d'accesso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d'accesso. In questo caso, il trasferimento previsto non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.

3.5. I partecipanti ad uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che stabilisce le modalità da seguire in materia di proprietà intellettuale a norma del presente articolo.

Articolo 24

Modifica dello statuto

1. Qualsiasi membro dell'impresa comune ARTEMIS può proporre al consiglio di direzione un'iniziativa intesa a modificare lo statuto

2. Le iniziative di cui al paragrafo 1, approvate dal consiglio di direzione, sono sottoposte come progetti di modifica alla Commissione che, se del caso, li adotta.

3. Tuttavia, le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti i suoi articoli 3, 4, 6, 7, 11, 13, 21, 24 e 25, sono adottate a norma dell'articolo 172 del trattato.

Articolo 25

Liquidazione

1. Al termine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento o in seguito a un emendamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento, l'impresa comune ARTEMIS è liquidata.

2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione si ritiri dall'impresa comune ARTEMIS.

3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune ARTEMIS, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4. Nel corso della liquidazione, l'impresa comune ARTEMIS restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest'ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all'accordo di sede di cui all'articolo 17 del regolamento.

5. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 4 tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ARTEMIS e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all'impresa comune ARTEMIS. Qualsiasi eccedenza a favore della Comunità è restituita al bilancio della Commissione.

6. Gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri esistenti al momento della liquidazione proporzionalmente al loro effettivo contributo all'impresa comune ARTEMIS.

7. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni di sovvenzione e di tutti i contratti di servizio e fornitura conclusi dall'impresa comune ARTEMIS, la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune ARTEMIS.